



Ai Collegi Geometri
LORO SEDI

e p.c. Ai Sigg.ri Delegati

Oggetto: Indennità una tantum per il sostegno del potere di acquisto dei lavoratori autonomi
Articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e decreto interministeriale del 19 agosto 2022

Si comunica che è stato pubblicato in data 24 settembre il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 agosto 2022, che disciplina il riconoscimento dell'indennità una tantum per l'anno 2022 - prevista in via eccezionale dall'art. 33 del d.l. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) - a favore, tra gli altri, dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Per ottenere l'indennità, **di importo pari ad € 200**, è necessario presentare un'apposita domanda a partire dalle **ore 12 del 26 settembre 2022** e fino al termine improrogabile del **30 novembre 2022** utilizzando **il servizio online "Bonus Decreto Aiuti" accessibile tramite l'apposito link pubblicato sulla home page del sito istituzionale della Cassa.**

Hanno diritto all'indennità gli iscritti alla Cassa **non pensionati** che soddisfano i seguenti requisiti:

- reddito complessivo percepito nel 2021, al netto di contributi deducibili, inferiore a € 35.000;
- iscrizione alla Cassa alla data del 18 maggio 2022;
- presenza alla data del 18 maggio 2022 di almeno un pagamento parziale della contribuzione di competenza 2020 o successivi (questo criterio non si applica ai neo-iscritti 2022).

L'importo dell'indennità è incrementato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. Decreto Aiuti ter) **di una ulteriore quota pari a € 150**, destinata esclusivamente a coloro che – fermi restando tutti gli altri requisiti – hanno percepito un reddito complessivo nell'anno di imposta 2021 **non superiore a € 20.000.**

In caso di iscrizione anche ad una delle gestioni INPS la domanda deve essere presentata obbligatoriamente all'INPS stessa. In caso di iscrizione in più enti previdenziali, escluso INPS, la domanda deve essere presentata ad uno solo degli enti. L'indennità non spetta nel caso in cui si sia già fruito delle ulteriori indennità riservate ai lavoratori dipendenti o ai pensionati (artt. 31 e 32 del citato decreto).

Si informa infine che è stata predisposta sezione web sul sito della Cassa dedicata all'indennità in oggetto, in cui sono pubblicate tutte le informazioni necessarie e gli eventuali aggiornamenti, oltre ad una raccolta di FAQ sulle tematiche principali e il manuale d'uso del servizio online dedicato, che sarà accessibile nella mattinata di domani.

Nel ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione ed assicurando che seguiranno ulteriori aggiornamenti, è gradita l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Luisa Caravita di Toritto

